



CHIARIMENTI

CHIARIMENTO 5 – 05/02/2025 – DOMANDA

Buongiorno,

- 1) in riferimento alla Vs risposta ai quesiti n 1 e n.2 del 04/02/2025 secondo la quale le offerte tecniche richieste saranno sottoposte a valutazione di conformità rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare e nel Capitolato d'Appalto, si chiede di indicare il monte ore minimo richiesto ed il numero minimo di personale suddiviso per struttura, al fine di costituire la base uniforme per poter confrontare, nel rispetto della par condicio tra le imprese, la convenienza delle offerte pervenute, nonché consentire alle imprese partecipanti di presentare un progetto tecnico che sia inequivocabilmente conforme a quanto richiesto in Capitolato.
- 2) Si chiede se l'appalto sia a corpo oppure a misura. Nel primo caso si prega di fornire il Computo Metrico Estimativo, nel secondo caso l'Elenco Prezzi di riferimento.
- 3) In riferimento a quanto richiesto al punto B.2 dell'Allegato 11 (Offerta Economica dettagliata) si chiede di indicare la natura della richiesta di indicazione di un prezzo offerto ad altre Aziende Sanitarie e se tale punto possa essere non compilato qualora l'Operatore Economico non abbia presentato offerte ad altre ASP.

CHIARIMENTO 5 - RISPOSTA

Relativamente al punto 1): la gara prevede che l'aggiudicazione avvenga al prezzo più basso, previa valutazione di conformità rispetto al Capitolato.

Non è pertanto prevista nessuna commissione e quindi nessuna griglia di valutazione rispetto alle offerte presentate e pertanto nessuna indicazione sulle modalità di del servizio oltre quanto già indicato nel Capitolato può essere fornita.

Relativamente al punto 2): L'appalto è a corpo, pertanto non necessita fornire il Computo Metrico Estimativo.

Relativamente al punto 3): Qualora l'Operatore Economico non abbia presentato offerte ad altre ASP dovrà dichiararlo ugualmente.

CHIARIMENTO 6 – 05/02/2025 – DOMANDA

E' NULLA DELLA CLAUSOLA CHE PREVEDE L'ESCLUSIONE DALLA GARA

Il TAR Lazio ha affermato che nessuna disposizione del D. Leg.vo 36/2023 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta. Di conseguenza, secondo i giudici, la clausola del disciplinare di gara che dispone l'effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione è nulla per violazione del principio di tassatività.

L'art. 92, comma 1, D. Leg.vo 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

Secondo il TAR Lazio-Roma 03/01/2024, n. 140, tale norma non può essere interpretata nel senso di consentire alla stazione appaltante di prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione dalla gara. La disposizione va invece intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all'amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell'offerta.

Pertanto, poiché nessuna prescrizione del Codice o, comunque, di altra legge, riconosce alla stazione appaltante la possibilità di imporre il sopralluogo a pena di esclusione, ne deriva che la clausola del disciplinare di gara che tale conseguenza prevede è nulla per violazione del principio di tassatività disciplinato dall'art. 10, commi 1 e 2 del D. Leg.vo 36/2023 secondo cui:

1. i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
2. le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, D. Leg.vo 36/2023 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

In proposito il TAR ha rilevato che, nel nuovo Codice, il principio di tassatività ha una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente prevista dall'art. 83, comma 8, D. Leg.vo 50/2016. Ciò si desume, si legge nella sentenza, dalla collocazione del principio di tassatività tra i principi generali del nuovo Codice e dalla strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell'accesso al mercato, che costituisce uno dei criteri primari per l'applicazione e l'interpretazione delle altre disposizioni dell'attuale Codice degli appalti. Ne deriva che, nel nuovo Codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto al Codice del 2016.

Per queste ragioni, secondo il TAR, nel vigente quadro normativo:

- risulta superato l'orientamento giurisprudenziale (formatosi in relazione all'abrogato art. 83 del D. Leg.vo 50/2016), secondo cui l'obbligo di sopralluogo rivestirebbe un ruolo sostanziale e non meramente formale, consentendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto;
- il sopralluogo non può essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione;
- di conseguenza è nulla, per violazione del principio di tassatività, la clausola del disciplinare che impone il sopralluogo ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

CHIARIMENTO 6 – RISPOSTA

Buongiorno, questa Stazione Appaltante ritiene necessaria l'effettuazione del sopralluogo onde consentire agli OO.EE. interessati una corretta e congrua formulazione dell'offerta economica, alla luce della complessità, della varietà e delle dimensioni delle aree oggetto del servizio da aggiudicare, che ricomprendono tutti i PP.OO. e tutti i Distretti Sanitari Territoriali dell'ASP di Enna. Da ciò discende siffatta previsione nella lex specialis di gara.

Distinti saluti

CHIARIMENTO 7 – 06/02/2025 – DOMANDA

In riferimento alla procedura di gara, con la presente si intende chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla previsione dell'obbligo di effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, come indicato nel disciplinare di gara.

Si desidera evidenziare che, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023 e da diverse pronunce giurisprudenziali del TAR, l'obbligo di sopralluogo non può costituire un motivo di esclusione automatica dalla gara. In particolare, la normativa vigente prevede che la mancata effettuazione del sopralluogo possa al massimo incidere sulla capacità dell'operatore economico di formulare un'offerta adeguata, ma non determinare l'automatica esclusione dalla procedura, a meno che non sussistano specifiche e motivate ragioni tecniche che lo giustificano.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la previsione di un obbligo di sopralluogo a pena di esclusione deve essere supportata da una chiara dimostrazione della sua necessità ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, evitando che si traduca in una indebita restrizione della concorrenza. La previsione di tale obbligo senza adeguata motivazione potrebbe, infatti, risultare sproporzionata e contraria ai principi di massima partecipazione e non discriminazione che regolano le procedure di gara.

Si sottolinea, inoltre, che quanto previsto nel disciplinare di gara ha un valore inferiore rispetto a una legge dello Stato, e pertanto non può prevalere sulle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici.

Si evidenzia altresì che non risultano specifiche motivazioni tecniche a supporto della necessità del sopralluogo obbligatorio, in quanto il capitolato d'appalto è già articolato in modo dettagliato e fornisce tutte le informazioni necessarie. Inoltre, viene richiesta una relazione tecnica da parte degli operatori economici, la quale dimostra la possibilità di acquisire gli elementi essenziali per la formulazione dell'offerta senza necessità di un sopralluogo obbligatorio.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di riesaminare la previsione dell'obbligatorietà del sopralluogo a pena di esclusione, valutandone la compatibilità con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura in conformità ai principi di trasparenza e proporzionalità.

Si richiede, inoltre, di indicare espressamente in base a quale legge, norma o sentenza del TAR la Stazione Appaltante ritiene che la mancata effettuazione del sopralluogo possa costituire causa di esclusione dalla gara.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

CHIARIMENTO 7 – RISPOSTA

Buongiorno, si ribadisce che il sopralluogo obbligatorio è previsto dalla lex specialis di gara e come tale va effettuato poichè ritenuto, ad insindacabile giudizio di questa S.A., necessario per potere formulare un'offerta congrua.

Si fa presente, in ogni caso, che in caso di difficoltà pratiche è possibile delegare altro soggetto per l'effettuazione dello stesso.

Distinti saluti

CHIARIMENTO 8 – 06/02/2025 – DOMANDA

Buongiorno.

State affermando quindi che la lex del disciplinare è superiore al decreto 36/2023 e altre sentenze Tar?

CHIARIMENTO 8 – RISPOSTA

La risposta al presente quesito è già contenuta nelle risposte n. 6 e 7.

CHIARIMENTO 9 – 06/02/2025 – DOMANDA

Buongiorno,

in riferimento all'art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi di importo minimo pari all'importo a base d'asta IVA esclusa. tale requisito confermate che può essere soddisfatto solo con servizi di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione?

grazie

CHIARIMENTO 9 – RISPOSTA

Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, il requisito dell'esecuzione di servizi analoghi nel triennio deve riguardare tutte le prestazioni oggetto della procedura.

CHIARIMENTO 10 – 07/02/2025 – DOMANDA

La lex disciplinares (legge disciplinare) ha un ambito di applicazione specifico e non può prevalere sulle norme di legge, soprattutto su quelle di rango costituzionale o su leggi ordinarie che regolano diritti fondamentali. Tuttavia, il suo potere si esercita pienamente all'interno dell'ordinamento che la prevede, come il diritto canonico o i regolamenti interni di determinate istituzioni (ad esempio, la disciplina militare o quella ecclesiastica).

Rapporto tra lex disciplinares e norme di legge

1. Ambito di applicazione:

- La legge disciplinare si applica solo ai soggetti che appartengono a un determinato ordinamento (es. ecclesiastico, militare, professionale).
- Non ha valore universale, ma vincola solo gli appartenenti a quell'ordine o istituzione.

2. Gerarchia normativa:

- Non può prevalere sulle leggi dello Stato, specialmente quelle costituzionali.
- In alcuni ambiti (es. Chiesa Cattolica), la legge disciplinare può regolare aspetti interni senza interferire con le leggi civili.

3. Efficacia e limiti:

- Può imporre obblighi, sanzioni o restrizioni solo all'interno del sistema disciplinare di riferimento.
- Se contrasta con norme di ordine pubblico o diritti inviolabili, la legge civile prevale.

Esempi pratici

- Diritto Canonico: Un sacerdote può essere soggetto a sanzioni disciplinari canoniche per violazioni del diritto ecclesiastico, ma se compie un reato civile, risponde alla legge dello Stato.
- Disciplina Militare: Un soldato può subire provvedimenti disciplinari per violazioni del codice militare, ma se commette un reato comune, è giudicato dai tribunali civili.

In sintesi, la lex disciplinaria ha autorità all'interno dell'ordinamento che la prevede, ma non può sovvertire le norme di legge dello Stato, soprattutto quelle di ordine superiore.

CHIARIMENTO 10 – RISPOSTA

Non trattandosi di richiesta di chiarimenti, ci si riporta a quanto già esposto in merito.

CHIARIMENTO 11 – 07/02/2025 – DOMANDA

Buongiorno,

si chiede se è necessario, ai fini della partecipazione alla Procedura di gara, il possesso della Certificazione UNI EN ISO 45001:2018, dal momento che nell'elenco dei documenti da caricare nella piattaforma non è richiesto.

CHIARIMENTO 11 – RISPOSTA

La suddetta certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alla gara in quanto espressamente prevista nel disciplinare, par. 7.3 lett. c).

CHIARIMENTO 12 – 07/02/2025 – DOMANDA

Buongiorno,

nel disciplinare di gara è indicata l'offerta tecnica.

Si chiede di confermare che si tratti di un rifiuto e che non va prodotta alcuna offerta tecnica.

CHIARIMENTO 12 – RISPOSTA

L'offerta tecnica, redatta secondo le prescrizioni del disciplinare, è necessaria al fine di verificarne la conformità con quanto richiesto nel disciplinare e nel CSA.

CHIARIMENTO 13 – 09/02/2025 – DOMANDA

In riferimento alle certificazioni di qualità confermate che la dicitura "sanificazione" nella certificazione stessa soddisfa il requisito richiesto?

CHIARIMENTO 13 – RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO 14 – 10/02/2025 – DOMANDA

Buonasera,

si chiede se per la partecipazione alla Gara è richiesta la Cauzione Provvisoria.

Cordiali saluti

CHIARIMENTO 14 – RISPOSTA

Non è richiesta.